

Proc. 33/18



## TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Massimo Zanetti	Presidente
Dott. Luciana Nicoli	Giudice Relatore
Dott. Alessandro Nastri	Giudice

nel procedimento iscritto al n. 3/2018 conc. prev., introdotto da “**TERNY INDUSTRY S.R.L.**”, con sede legale in Roma in Via Ludovisi n. 35 Codice Fiscale e Partita Iva 12482321002, Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): RM – 1377535, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Italo Massaro, nato a Cassino (Fr), il 05.12.1974, rappresentata e difesa – come da procura speciale in calce al presente atto dall’Avv. Sergio Coccia ed elettivamente domiciliata in Terni, in Via L. Aminale n. 11, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 10 dicembre 2018, a seguito della convocazione della società debitrice, disposta ai sensi dell’art. 173, ultimo co., l.f.,

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

In data 4 aprile 2018 veniva depositata dal creditore “UMANA spa” ricorso per la dichiarazione di fallimento della “TERNY INDUSTRY srl”, iscritto al n. 27/2018 ist.fall., cui veniva successivamente riunito il ricorso iscritto al n. 37/2018 promosso da “LANXESS DEUTSHLAND GMBH”;

in data 7/04/2018 la società “TERNY INDUSTRY S.R.L.” presentava domanda di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f.;

con decreto depositato il 3 maggio del 2018 il Tribunale: - disponeva la riunione della procedura concordataria al procedimento prefallimentare previamente instaurato; - concedeva alla società il termine di 60 giorni per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l.f.); - nominava un commissario giudiziale, nella persona della dott.ssa Roberta Rutili;

in data 28 giugno 2018 la società depositava la proposta, con il piano e la documentazione di cui all’art. 161 l.f.;

con decreto in data 13 settembre 2018 il Tribunale, rilevati alcuni profili di inammissibilità, convocava la proponente per l’udienza del giorno 8 ottobre 2018;

in data 5 ottobre 2018 la società ricorrente depositava piano e proposta rettificati, unitamente alla relazione integrativa del professionista attestatore, ai sensi dell’art. 161, comma 3, l.f.;

con decreto depositato in data 25 ottobre 2018 la società veniva ammessa alla procedura di concordato;

con successivo decreto depositato il 22 novembre 2018 il Tribunale, rilevate alcune circostanze di inammissibilità del concordato, fissava ai sensi dell'art. 173 ultimo co. l.f. l'udienza del 10 dicembre 2018 cui convocava la società.

I motivi della convocazione ai sensi dell'art. 173 l.f. si riconducono in sintesi alla accertata inammissibilità della proposta in ragione della non fattibilità del piano, per come presentato ai creditori e per come attestato dal professionista incaricato; ciò in quanto, a dispetto della configurazione del concordato in termini di concordato misto (in quanto basato non solo sulla liquidazione del patrimonio sociale ma anche sulla continuazione dell'esercizio del ramo di azienda tramite un terzo affittuario, "NEOFIL srl", ora "Gruppo Neri srl"), in realtà la prefigurata continuazione dell'attività di impresa non ha mai avuto inizio; inoltre, i lavoratori (con i quali era stato sottoscritto un accordo in sede sindacale ai fini della loro progressiva assunzione, risultavano al momento della convocazione ancora quasi tutti alle dipendenze della TERNY INDUSTRY.

Per una migliore comprensione dell'accaduto, si riporta qui di seguito il contenuto del decreto di convocazione per l'udienza del 10 dicembre 2018 ex art. 173 l.f. e le ragioni in esso esposte per motivare la forte iniziativa che il Tribunale ha ritenuto di assumere:

"...(omissis...) la società propone ai creditori un concordato misto, in quanto contempla non solo la liquidazione del patrimonio sociale ma anche la continuazione dell'esercizio del ramo di azienda, sia pure tramite un terzo affittuario, "NEOFIL srl" (ora "Gruppo Neri srl"), ramo di azienda così identificato: "produzione fibre e filati in polipropilene e poliammide, compresa la produzione dei relativi masterbatch". Tale scelta è stata motivata dalla proponente come determinata dalla volontà di non disperdere il patrimonio aziendale e di garantire continuità all'attività, non essendo essa più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni; trattandosi di concordato misto e dovendo pertanto trovare applicazione, per la componente della continuità, la previsione dell'art. 186bis l.f., il professionista designato ha attestato che la prosecuzione dell'attività da parte dell'affittuaria integra la fattispecie di miglior soddisfacimento delle ragioni creditorie;

il contratto di affitto, stipulato in data 30/06/2017 con la società Neofil s.r.l. corrente in Terni, aveva scadenza al 2 luglio 2022, secondo le originarie previsioni; a seguito dei rilievi formulati dal Tribunale con il decreto del 13 settembre 2018, la "Gruppo Neri srl" (già "Neofil srl") e la "Terny Industry srl" hanno convenuto di ridurre la durata del contratto (anticipando la scadenza al 2 gennaio 2020) e hanno previsto, quale causa di risoluzione del contratto, la vendita di almeno uno degli assets da parte del liquidatore giudiziale;

nel contratto di affitto di azienda viene riportato l'accordo sottoscritto tra le organizzazioni sindacali, la società ricorrente e la società affittuaria nel quale è previsto, nell'ottica della ripresa dell'attività e, quindi, della continuità, la progressiva assunzione, previa sottoscrizione di lettere di dimissioni, dei lavoratori in forze alla Terny Industry da parte della "Gruppo Neri", secondo un piano commisurato al raggiungimento di determinati obiettivi produttivi, ivi indicati (ovvero: assunzione di 14 lavoratori entro il 30/08/2017, altri 10 lavoratori "appena i tecnici rieter saranno in grado di ristabilizzare il processo produttivo", altri

lavoratori (in numero non definito) al raggiungimento di 1800 tonnellate di pp ed altri lavoratori (in numero non definito) al raggiungimento di 2800 tonnellate di pp).

Invero, dalle informazioni assunte dal commissario e da quanto appreso dallo stesso giudice delegato, a seguito di un incontro informale con due rappresentanti dei lavoratori e da essi stessi richiesto, al fine di renderlo edotto dei ritardi della società nel disbrigo degli adempimenti necessari al pagamento della Cassa Integrazione, è emerso che, ad oggi, l'attività produttiva non è stata ancora avviata dall'affittuaria; e in effetti, secondo quanto riferito dal consulente del lavoro della Terny Industry Danilo Mazzanti, opportunamente richiesto dal commissario, sono ancora alle dipendenze della stessa Terny Industry, alla data del 13 novembre 2018, 19 lavoratori (mentre secondo quanto dichiarato nella comunicazione a mezzo mail proveniente dall'indirizzo "ternyindustrysrl@legalmail.it" i lavoratori attualmente in forze sarebbero 15) per cui può dirsi che il piano di assunzioni previste nell'accordo sindacale è rimasto fino ad oggi mera dichiarazione di intenti.

Per i lavoratori della Terny Industry è in vigore il trattamento di integrazione salariale straordinaria, concessa ai sensi dell'art. 44, comma 11bis, dlgs 148/2015 ma tuttavia in scadenza il prossimo 13 dicembre 2018 (come si evince dal decreto di ammissione del Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione).

Le predette circostanze incidono sulla fattibilità del piano, nella misura in cui lo stesso, nella componente della continuità, può già definirsi in buona parte inattuato (quanto meno sotto il profilo del mancato esercizio dell'azienda dal luglio 2017 a tutto mese di novembre 2018 e sotto il profilo della progressiva ricollocazione dei lavoratori), senza che sia possibile allo stato e alla luce delle informazioni disponibili, intravedere una concreta prospettiva di attuazione dello stesso; in tale situazione, e stante l'approssimarsi della scadenza della Cassa Integrazione, non si comprende inoltre come la società intenda gestire i rapporti con i lavoratori in forze, e come intenda sostenerne i costi.

Inoltre, dalla visura camerale della "GRUPPO NERI srl" (attuale titolare del contratto di affitto) emerge che la società è costituita nella forma della società a responsabilità semplificata con un capitale sociale sottoscritto e versato pari a € 100,00. Il dato è rilevante ove si consideri che dall'esame delle voci attive del piano risulta che la società concordataria vanta un credito nei confronti della società Neofil s.r.l. (oggi Gruppo Neri s.r.l.) pari ad € 763.770,44 su un totale di crediti verso clienti di € 990.805,50. Non si comprende pertanto quali siano le prospettive di recupero del predetto credito e di pagamento dei canoni che inizieranno a maturare dal gennaio del 2019, a fronte di una società che non ha prestato alcuna garanzia di solvibilità, e a fronte di una attività produttiva che non è stata ancora avviata e potrà concretamente espletarsi solo nel ristretto arco temporale delimitato dal contratto di affitto del ramo di azienda (ovvero, fino al 2 gennaio 2020).

In conclusione, le predette acclarate circostanze sono astrattamente idonee a integrare un motivo di revoca della ammissione al concordato, ai sensi dell'art. 173, ultimo comma, l.f., sotto il profilo della fattibilità del piano, non risultando soddisfatto il requisito della funzionalità della continuità al miglior soddisfacimento dei creditori, che finisce per tradursi in un mero differimento dell'attività di liquidazione senza alcuna utilità per i creditori".

Con memoria depositata in data 6 dicembre 2018 la società proponente ha dedotto che:

- la società ha deliberato un aumento del capitale sociale, attualmente ammontante a € 250.000 (come risulta dalla prodotta visura camerale aggiornata);
- la società, a dimostrazione della sua solvibilità, ha provveduto a pagare due ratei di affitto già scaduti e i ratei dei primi due mesi del 2019;

- il mancato avvio dell'attività deve imputarsi alla lentezza delle operazioni necessarie per mettere in ripristino l'immobile e renderlo pienamente funzionale allo svolgimento dell'attività stessa; in particolare, secondo quanto emerge dalle spiegazioni scritte rese dalla "Gruppo Neri srl" e allegate alla stessa memoria, le difficoltà concernono l' allaccio delle forniture e delle utenze (in particolare quelle elettriche) in quanto correlate alla necessità di acquisire un'aggiornata certificazione antincendio che, nel caso della odierna azienda, coinvolge superfici vastissime e strumentazioni elaborate; alla memoria è allegata inoltre la relazione esplicativa redatta dal tecnico, incaricato dalla società "Gruppo Neri" di seguire le pratiche necessarie al conseguimento della predetta certificazione; nella relazione il tecnico (geometra Stefano Giangiacomo) riferisce di avere avviato con le autorità coinvolte (VV.FF., INAIL, SUAP) l'iter necessario, di durata stimata pari a 12 mesi; nella relazione non sono tuttavia indicati criteri di riferimento temporali tali da comprendere se tali preventivati 12 mesi siano da poco partiti o siano prossimi a scadere; in aggiunta, sussistono problematiche relative all'adeguamento della linea di produzione dei filati, indispensabili per preservare la sicurezza dei lavoratori, per la cui soluzione non si conoscono le iniziative assunte né i tempi necessari;

- il mancato avvio dell'attività, determina, a cascata, la mancata attuazione del piano di assunzioni dei lavoratori "Terny Industry" concordato con i sindacati (nei termini dell'accordo riportato nel contratto di affitto); inoltre, per la stessa ragione, non possono essere prelevati e, quindi, pagati i materiali costituenti il magazzino della società.

I predetti chiarimenti non possono tuttavia ritenersi sufficienti a superare i rilievi del Tribunale; invero, nonostante possano ritenersi in astratto comprensibili le giustificazioni addotte dalla "Gruppo Neri srl", non può non rilevarsi che le stesse non possono dirsi sufficienti ai nostri fini; in questa sede infatti si controverte della fattibilità di un concordato basato, nel piano proposto, sulla continuazione dell'attività (tramite un terzo affittuario e per un periodo di due anni e mezzo, ovvero dal giugno 2017 al gennaio 2020) e, quindi, sulla assunzione dei lavoratori, attualmente in forze a Terny Industry, alle dipendenze di altro soggetto, ora "Gruppo Neri" (a seguito della presentazione di dimissioni volontarie); la realtà dei fatti si è invece rivelata del tutto differente, per complesse difficoltà tecniche nel riavvio della produzione, delle quali evidentemente nel piano non si era tenuto né dato affatto conto (tant'è che si prevedeva l'assunzione di 14 lavoratori entro il 30/08/2017, cioè entro due mesi successivi alla stipula del contratto di affitto, avvenuta il 30 giugno 2017) e che non è di fatto emersa in tutte le fasi di sviluppo del concordato, a partire dalla presentazione della domanda in bianco, avvenuta ad aprile 2018; allo stato attuale pertanto non solo può dirsi già inattuata una buona parte del piano (ovvero la continuità aziendale nel periodo predetto) ma non è possibile stimare i tempi ancora necessari per l'ultimazione dei lavori e l'avvio

della produzione. Pertanto, il prospettato piano risulta allo stato non fattibile e, anzi, già in parte inattuato; inoltre, l'attestazione del professionista incaricato dalla società (resa ai sensi dell'art. 186 bis l.f.), secondo il quale la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, è evidentemente non rispondente alla realtà dei fatti.

Per tali ragioni, deve revocarsi il concordato presentato dalla "TERNY INDUSTRY S.R.L.", ammesso con decreto del Tribunale del 25 ottobre 2018, con conseguente dichiarazione di fallimento, pronunciato con separata sentenza.


**P.Q.M.**

Il Tribunale così dispone:

- 1) **REVOCA** l'ammissione al concordato preventivo presentato dalla "**TERNY INDUSTRY S.R.L.**" con sede legale in Roma in Via Ludovisi n. 35 Codice Fiscale e Partita Iva 12482321002;
- 2) **ORDINA** che il presente decreto sia pubblicato dalla Cancelleria a norma dell'art. 17 l.f. e contestualmente comunicato alla debitrice e al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a darne comunicazione ai creditori.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del <sup>10</sup> gennaio 2019.

Il Giudice relatore  
(dott. Luciana Nicolini)



Il Presidente  
(dott. Massimo Zanetti)

